



Università
degli Studi di
Messina

DIREZIONE GENERALE

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Il decreto-legge in oggetto, c.d. "milleproroghe", contiene diverse disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie. Si evidenziano, pertanto, di seguito, quelle più rilevanti.

Proroga assunzioni. Il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012. La lettera a) del successivo comma 3 prevede un'omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. In particolare, per le università statali, la proroga riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse, fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017- 2020.

Contratti a termine. Il comma 3-bis dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro dipendente a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.

Piano integrato di attività e di organizzazione. La lettera a) del comma 12 dell'art. 1 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte del governo, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni. Insieme e correlativamente, sospende l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto PIAO. Il PIAO è stato previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021. E' un piano di durata triennale, da aggiornare annualmente ed è inteso quale strumento programmatico che convogli in un unico atto una pluralità di piani, previsti dalla normativa vigente: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti. La norma istitutiva del PIAO ne prevedeva l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di un Piano tipo, adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di uno o più regolamenti governativi, aventi la forma giuridica di D.P.R., che individuassero ed abrogassero gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e di organizzazione. Con il decreto-legge in oggetto, il termine previsto per il Piano tipo è posticipato al 30 aprile 2022 ed il termine per i D.P.R. ricognitivi ed abrogativi e per il DM diviene il 31 marzo 2022. Infine, si dispone la non applicazione, fino al 30 aprile 2022, delle disposizioni sanzionatorie per la mancata adozione del Piano della performance, del Piano triennale dei fabbisogni di personale e del Piano organizzativo del lavoro agile.

Erogazioni pubbliche. Il comma 28-ter dell'art. 1 proroga al 31 luglio 2022 l'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2021. L'articolo 3-septies stabilisce che per l'anno 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le sanzioni della cui applicabilità si tratta riguardano l'inosservanza degli obblighi di trasparenza introdotti dalla L. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese, che consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente (art. 1, co. 125 e 125-bis). La legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo. La disposizione demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio.

Concorsi pubblici. Il comma 28-quater dell'articolo 1 interviene in materia di svolgimento dei concorsi pubblici prorogando fino al 31 dicembre 2022, in luogo del termine del 31 marzo 2022 attualmente previsto, la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. In base alla proroga, fino al 31 dicembre 2022 le pubbliche amministrazioni, nel caso di procedure

concorsuali i cui bandi risultano pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività:

- prevedono l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli e l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla predetta disciplina a regime, che prevede l'obbligatorietà della prova orale.

Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, si può prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale, ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione; è previsto anche l'utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Equiparazione titoli accademici. Il nuovo comma 28-quinquies dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini dell'assunzione presso le amministrazioni pubbliche prevedendo che sino alla adozione di una regolamentazione dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato ove siano conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. Ai sensi del nuovo comma 3.1, per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148. A mente del nuovo comma 3.2, poi, al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri ed ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le Istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge n. 148 del 2002, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

Accordi quadro. L'articolo 1-quinquies dispone la proroga, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, degli accordi quadro e delle convenzioni, previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Autocertificazioni cittadini stranieri. L'articolo 2, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Svolgimento di assemblee di società ed enti. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato, includendo le assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Riduzione del capitale sociale. Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale, specificando che non operano le cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. La norma dispone che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l'esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Locazioni. Il comma 3 dell'articolo 3 proroga per l'anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Liquidità delle imprese appaltatrici. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l'importo massimo dell'anticipazione al 20 per cento. Secondo la relazione illustrativa, *"la proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per*

gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime”.

Utilizzo contante. L'articolo 3, comma 6-septies, detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Incarichi ai medici in formazione specialistica. Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; nonché, ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.

Sperimentazioni su animali. Il comma 6 dell'articolo 4 dispone l'ulteriore proroga al 1° luglio 2025 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (per xenotrapianti e sperimentazione di sostanze d'abuso). Inoltre, stabilisce che il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione sia effettuato a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno.

Policlinici universitari. Il comma 8-octies dell'art. 4 dispone modifiche ai termini relativi alla procedura per l'autorizzazione di specifici finanziamenti a favore delle università statali che collaborano con il SSN, condizionati alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale e alla sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa che regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari.

Edilizia universitaria. L'articolo 6, comma 3, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n.205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.

Edifici universitari. Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce che l'adeguamento alla normativa antincendio di edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica deve essere completato entro il 31 dicembre 2024.

Abilitazione professionale. Il comma 4 dell'articolo 6 concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 dell'ambito di applicazione di alcune norme relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni. In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 marzo 2022, il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con

disposizioni di deroga alle norme vigenti l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile.

Abilitazione scientifica nazionale. Il comma 4-bis dell'articolo 6 proroga da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale, prevista all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, per i soggetti che l'abbiano conseguita nel 2012. Si ricorda che, con il decreto-legge n.126 del 2019, era stato disposto l'aumento da 6 a 9 anni della durata dell'abilitazione scientifica nazionale.

Versamento contributi. L'articolo 9, commi 3 e 4, prevede: la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017; l'introduzione di una deroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati. Si specifica che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad eseguire tale versamento nei termini suddetti e che non si applicano, fino al 31 dicembre 2022, le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 3.

Immobili. Il comma 2-bis dell'articolo 10, novella la disciplina concernente i casi di permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno

R.p.a.: Dott.ssa Elvira Russo